



Prot. n.163690 del 31/12/09

COMUNE DI MODENA

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

**“Ordinanza in materia di sicurezza urbana
per contrastare l’abuso di alcol negli spazi ed aree pubbliche”**

IL SINDACO

Premesso che le conseguenze sociali e personali che derivano dal consumo di alcol hanno assunto, con l’approvazione della L. n. 125/01 “Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati”, la valenza di interesse generale giuridicamente protetto;

Premesso altresì che l’abuso di alcol sfocia, con sempre maggiore frequenza, in episodi di inciviltà che coinvolgono gruppi di persone, generando situazioni di disagio anche correlate all’abbandono dei contenitori delle bevande per lo più in vetro, fino a favorire situazioni di degrado urbano e sociale che talvolta si accompagnano a condizioni di potenziale pericolo per i fruitori degli spazi pubblici;

Rilevato che nel centro storico della città e nelle sue adiacenze appare sempre più evidente il fenomeno di persone che assumono sostanze alcoliche in luoghi pubblici o ad uso pubblico e che tali condotte, fonte di segnalazioni da parte dei cittadini e degli organi di stampa, sono accompagnate a volte da episodi di inciviltà e degrado;

Considerato altresì che tali situazioni, spesso oggetto di controlli da parte della Polizia Municipale nei pressi di esercizi commerciali alimentari e/o in spazi pubblici limitrofi, alimentano la percezione di disagio ed il senso di insicurezza dei cittadini che lamentano la lesione dei loro diritti alla salute, alla convivenza civile ed alla sicurezza ed incolumità pubblica con la conseguenza di non poter liberamente fruire degli spazi urbani.

Visto l’art. 54, comma 4, del D. Lgs. n. 267, come modificato dal D.L. 23/05/2008 n. 92, convertito con la L. n. 125/2008 che attribuisce al Sindaco potere di ordinanza con particolare riguardo alla materia della sicurezza urbana;

Ritenuto che:

- l’atto di indirizzo del Consiglio Comunale contenuto nell’Ordine del giorno prot. gen. n. 124216 dà specifiche indicazioni al Sindaco ed alla Giunta sulle modalità di intervento e sulle strategie di prevenzione del fenomeno dell’alcolismo;
- sia necessario dare seguito al predetto atto di indirizzo nelle sedi opportune rappresentate dalla Giunta e dai singoli Assessorati e disciplinare con apposite ordinanze, tra cui la presente, i comportamenti legati all’abuso di alcol e alle sue conseguenze sulla sicurezza urbana.

Ritenuto quindi necessario, fermo il divieto di vendita di bevande alcoliche ai minori di anni 16 stabilito in apposita ordinanza, oltre che dalla legge statale, prevedere che:

- sia vietata la vendita delle bevande alcoliche, nel centro storico e nelle sue adiacenze, dopo le ore 20,00 e sino alle ore 07,00 del giorno successivo;
- sia possibile, a discrezione di questa Amministrazione Comunale, concedere deroghe alla limitazione nella cessione di bevande alcoliche in occasione di particolari eventi, anche su richiesta dell'interessato;
- sia possibile estendere il provvedimento ad altre zone della città rispetto alle quali se ne ravvisi l'opportunità, ovvero modificare gli orari in funzione di particolari situazioni o contingenze.

Richiamato:

- l'art. 8 del vigente Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Modena che disciplina gli "Atti vietati su suolo pubblico" tra i quali rientra quello di "*abbandonare rifiuti*" (lett. f), la cui violazione comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da € 77,00 ad € 462,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei locali;
- l'art. 18 del predetto Regolamento di Polizia Urbana impone la "*pulizia delle aree limitrofe a pubblici esercizi ed esercizi commerciali*" disponendo che "*i titolari e gestori di esercizi commerciali o pubblici esercizi o attività artigianali, devono provvedere alla rimozione giornaliera di immondizie, rifiuti o materiali in genere derivanti dalla loro attività, abbandonati nelle immediate vicinanze dell'attività stessa, in modo che all'orario di chiusura dell'esercizio l'area in dotazione o comunque antistante risulti perfettamente pulita*" e che la violazione suddetta comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Rilevato che per le motivazioni espresse in premessa, al fine di contrastare adeguatamente ed efficacemente il degrado derivante dal comportamento di chi abbandona sul suolo pubblico contenitori di bevande alcoliche quali bottiglie, lattine e simili, sia altresì necessario:

- definire sanzioni pecuniarie più elevate in relazione a tali specifici rifiuti, e quindi porre espressa riserva di proporre alla Giunta Comunale di definire nuovi importi da pagarsi in misura ridotta ai sensi dell'art. 7/bis del T.U.E.L. n. 267/2000 che consentono tale aumento, trattandosi di figure che, così caratterizzate, sono poste a tutela della sicurezza urbana in forza della motivazione già enunciata;
- estendere ai titolari di esercizi commerciali o pubblici esercizi o attività artigianali l'obbligo a provvedere alla rimozione giornaliera di bottiglie, lattine ed altri contenitori di bevande alcoliche anche non derivanti dalla loro attività, in modo che all'orario di chiusura dell'esercizio l'area in dotazione o comunque antistante risulti perfettamente pulita.

Considerata l'opportunità di destinare le somme rivenienti dal pagamento delle suddette sanzioni pecuniarie al finanziamento di interventi ed iniziative tese a valorizzare la prevenzione dell'abuso di bevande alcoliche, che saranno realizzate secondo le indicazioni del richiamato ordine del giorno del Consiglio Comunale del 05/10/2009;

Sentite le associazioni di categoria del commercio e dell'artigianato;

Visti:

- Il D.L. n. 92/2008, convertito, con L. n. 125/2008;
- gli artt. 7/bis e 54 del D. Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni;
- l'art. 2, lett. b) ed e) del D.M. 05/08/2008 del Ministero dell'Interno;
- la L. n. 689/81 e successive modificazioni;
- il D.Lgs. 114/98;

Avendo data comunicazione del contenuto della presente ordinanza al Signor Prefetto di Modena con nota in data 30 dicembre 2009 ed avendo ricevuto assenso dallo stesso in data 31 dicembre 2009 ;

nella qualità di Ufficiale di Governo ai sensi dell'art. 54 del T.U.E.L. n. 267/2000 come modificato dal decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, recante «Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica» convertito, con modificazioni, in legge 24 luglio 2008, n. 125 e dal D. M. -Ministero Interno- 5 agosto 2008,

ORDINA

1. Ai titolari o gestori di attività commerciali in sede fissa e di attività commerciali alimentari su aree pubbliche ricomprese nell'area di cui al successivo punto 7 è fatto divieto di vendere, per asporto o consumo sul posto, o cedere a terzi, a qualsiasi titolo, bevande alcoliche dalle ore 20,00 alle ore 07,00 del giorno successivo.
2. Ai titolari o gestori di circoli o associazioni private con somministrazione di alimenti e bevande ai soci ricompresi nell'area di cui al successivo punto 7 è fatto divieto di vendere o cedere a terzi, a qualsiasi titolo, bevande alcoliche dalle ore 20,00 alle ore 07,00 per asporto; è invece consentita la vendita per il consumo immediato sul posto a condizione che ciò avvenga all'interno dei locali autorizzati.
3. Ai titolari delle attività artigianali con vendita di beni alimentari di produzione propria ricomprese nell'area di cui al successivo punto 7 è fatto divieto di vendere per asporto o cedere a terzi, a qualsiasi titolo, bevande alcoliche dalle ore 22,00 alle ore 07,00; agli stessi è consentita, dalle ore 20,00 alle 22,00, la vendita di bevande alcoliche a bassa gradazione (comunque inferiore a "6% vol") purché essa avvenga contestualmente alla vendita dei beni alimentari di produzione propria, anche per il consumo immediato sul posto che, in osservanza di quanto previsto al successivo punto 5, dovrà essere effettuato all'interno dei locali.
4. I divieti di cui ai precedenti punti 1, 2 e 3, salvo ove diversamente specificato, fanno riferimento a tutte le miscele di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione e/o contenenti alcolici anche in quantità limitata o diluita e ricomprendono anche la vendita e/o cessione effettuata a mezzo di distributori automatici.
5. Salvo quanto previsto dall'art. 8 del vigente Regolamento di Polizia Urbana è fatto altresì divieto su aree pubbliche o soggette a uso pubblico, di consumare o detenere a scopo di consumo ogni genere di bevanda alcolica in contenitori di ogni genere. Il divieto non si applica per le consumazioni effettuate all'interno di pubblici esercizi e nelle aree concesse per il plateatico ai pubblici esercizi nonché nelle aree adiacenti, durante i soli relativi orari di apertura;

6. Salvo quanto previsto dall'art. 18 del vigente Regolamento di Polizia Urbana, i titolari di esercizi commerciali o pubblici esercizi o attività artigianali sono tenuti a provvedere alla rimozione giornaliera di bottiglie, lattine ed altri contenitori di bevande alcoliche anche non derivanti dalla loro attività, in modo che all'orario di chiusura dell'esercizio l'area in dotazione o comunque antistante risulti perfettamente pulita.

7. Tutti i suddetti divieti si applicano ai titolari o ai gestori delle attività di cui ai punti precedenti, la cui sede sia ubicata in vie/vicoli/piazze ricomprese nel perimetro di seguito indicato, o ai clienti/avventori che frequentano le stesse aree:

- Viale Muratori
- Via Tassoni
- Via Emilia Ovest (tratto compreso tra Via Tassoni e Via Zucchi/Cialdini)
- Via Zucchi/Cialdini
- Linea Ferroviaria
- Via Menotti
- Via Trento Trieste

SANZIONI

A. Le violazioni ai precedenti commi 1, 2, 3 e 4 del dispositivo della presente ordinanza sono soggette all'applicazione della sanzione amministrativa prevista per legge fino ad un massimo di 500 euro e nella misura ridotta che sarà fissata con apposita deliberazione della Giunta Comunale;

B. Le violazioni al precedente comma 5 del dispositivo della presente ordinanza sono soggette all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 ad € 300,00 secondo i principi generali della legge di cui sopra. E' prevista, inoltre, la sanzione accessoria della cessazione dell'attività da effettuarsi mediante lo smaltimento secondo le indicazioni fornite dall'organo accertatore.

C. Le violazioni al precedente comma 6 del dispositivo della presente ordinanza sono soggette all'applicazione della sanzione amministrativa prevista per legge fino ad un massimo di 500 euro e nella misura ridotta che sarà fissata con apposita deliberazione della Giunta Comunale e la rimessa in pristino dei luoghi, che verrà indicata nel verbale di accertamento della violazione.

D. In caso di recidiva di violazioni di cui commi 1, 2, 3 e 4 del dispositivo della presente ordinanza ovvero quando sono commesse dall'esercente di un qualsiasi esercizio commerciale o attività artigianale o circolo privato, il Sindaco disporrà la chiusura dell'esercizio per tre giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante pagamento in misura ridotta.

AVVISA CHE

è possibile, a discrezione di questa Amministrazione Comunale, concedere deroghe alla limitazione nella cessione di bevande alcoliche, di cui ai punti precedenti, in occasione di manifestazioni autorizzate e di particolari eventi, anche su richiesta dell'interessato;
è possibile, inoltre, estendere il contenuto della presente ordinanza con apposito provvedimento ad altre zone della città rispetto alle quali se ne ravvisi l'opportunità, ovvero modificare gli orari in funzione di particolari situazioni o contingenze.
Il presente atto entra in vigore il primo giorno di pubblicazione e resterà vigente sino alla sua espressa revoca/modifica qualora cessino o si modifichino i presupposti di fatto e di diritto accertati anche a seguito del costante monitoraggio della situazione.

INFORMA

Che la presente ordinanza sarà resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio, comunicazione alla stampa e pubblicazione sul sito Internet del Comune.

AVVERTE

Chiunque ne abbia interesse, avverso la presente Ordinanza potrà proporre:

- Ricorso al TAR dell'Emilia Romagna, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune;
- Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune.

MODENA, lì 31 dicembre 2009

IL SINDACO
(Avv. GIORGIO PIGHI)